

# L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il **Sabbato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

## NOTIZIE SUCCINTE

*dell'origine, religione, decadenza dell'isola  
e città di Grado*

da ignoto autore del secolo passato ma che potrebbe essere  
D. GIACOMO GREGORI.

(Continuazione. V. n. 9.)

818. Ancor Lodovico il Pio ad imitazione del padre confermò ogni privilegio, ed esenzione a questa sede metropolitana.

852. Prima d'inoltrarsi nella materia presente è necessario di sventare l'opinione d'Ugellio, che segue le traccie del Candido nella cronica d'Aquileja in un concilio di 47 vescovi da Leone IV celebrato, Venerio abbia ottenuto decreto di soggezione della chiesa di Grado a quella d'Aquileja, come pure nel concilio Leoniano da 67 vescovi, convocato nell'anno 852.

Vero è che, Venerio, patriarca Gradense, essendo molestato da Massenzio Aquilejese prelato per le solite pretese dei suffraganei dell'Istria, ricorse agl'imperatori Lodovico e Lottario, i quali comandarono che il pontefice romano decidesse e terminasse una volta queste continue discrepanze. Venerio comparì in Roma al tempo stabilito, ma non Massenzio; sicchè ritornò indietro Venerio, e scrisse agl'imperatori la mancanza di Massenzio, onde di bel nuovo precettarono questi prelati a doversi unire per terminare ogni pretesa. In tanto Massenzio si maneggiò appresso questi principi acciò nel concilio Mantovano si decidesse l'affare, come in fatti radunato questo concilio, Venerio si presentò; ma scoperto che quei padri piegavano per Massenzio, attese le raccomandazioni degl'imperatori, protestò, dichiarandosi di voler esser giudicato dal solo romano pontefice. Non ostante questa protesta di nullità, il concilio ventilò la lite e decretò, che la chiesa di Grado s'aggiungesse a quella d'Aquileja e si sopprimesse il titolo di patriarca. Questa sentenza non ebbe mai il suo effetto, perchè non libera nè legalmente fatta: "Haec tamen sententia nunquam ad rem perducta est, reclamante et in suo robore semper perseverante Gradensi Praesule". *Cronic. Graden.* Morto Eugenio II, ed assiso sulla cattedra romana Gregorio IV, Venerio significogli il suo dissenso contro il concilio mantovano, onde questo pontefice intese le ragioni era per terminare questo affare, ma morto Massenzio le cose si restarono. Eletto Andrea in prelato d'Aquileja svegliò le contese e pretese del suo antecessore, ma intanto Gregorio e così ognuno restò in

possesso della propria giurisdizione. Sergio II, assunto al trono della chiesa, pensò di por fine a questi ostinati contrasti, onde scrisse tanto a Venerio quanto ad Andrea di dover portarsi in Roma pel giorno di S. Martino, che si deciderà ogni vertenza. Erano le cose già in buon ordine, ma ecco la morte sopraggiunse a Sergio, sicchè ognuno di questi due prelati restarono con la loro antica e già altre volte decretata giurisdizione. Morì ancora il Venerio, e così terminò ogni pretesa. Tanto la lettera di Sergio quanto quella degl'imperatori e di Venerio tutte si leggono nel codice Trevisan, che appresso di me le conservo, ma per la brevità solo le accenno.

Leone IV prescelto a regolar la chiesa del Signore, ed essendo eletto alla sede di Grado Vittore Ancitico, gli concedè il pallio pontificio e la conferma di tutti i privilegi che godettero i suoi antecessori. Il decreto pontificio si legge nel codice MS. Trevisan scritto per mano di Teodoro notario e scrinario della S. R. chiesa nel mese di marzo indizione XV segnato nella kal. d'aprile per mano di Tiberio primiano della sede apostolica essendo imperatore Lottario an. 35, ma di Lodovico figlio an. 2, indict. XV anno 852.

Se Leone IV, come si vede, concesse il pallio e la conferma dei privilegi a Vittore, dunque non è certezza alcuna l'asserzione tanto del Candido quanto d'Ugellio. Seguitiamo ora la serie degli avvenimenti di questa città. I Saraceni, occupata l'isola di Candia, desideravano posseder qualche porto nel Mediterraneo per dominare esclusivamente su questo mare e tenere bloccata l'Italia da tutte le parti, onde meditarono una impresa contro questa città. In Venezia non si sapeva questo progetto, se non quando erano già sotto questa piazza. Ne cominciarono l'assedio, ma ritrovarono resistenza in questi abitanti che con valore difesero, di modo che la loro resistenza e coraggio fece sì, che saputo dal doge questa improvvisa rappresaglia, spedì il suo figlio Giovanni con una potente armata, che al vederla li Saraceni s'imbarcarono precipitosamente senza aspettarla, così vinse senza combattere.

877. Pietro Marturio patriarca venendo agitato dal doge I Badoer, volendo obbligare a consacrare in vescovo di Torcello l'abate Domenico d'Attino, onde se ne fuggì in Roma presso Giovanni VIII, che per sedar questi contrasti convocò un concilio in Ravenna dove si sopì ogni vertenza, e poi si decretò da quei padri che erano in numero di 130 esser la chiesa di Grado metropoli dei lidi Veneti ed Istria; si corressero pure i vescovi contumaci di Caorle, Malamocco ed Istria che ubbidir ricusa-

vano il loro metropolitano. Ex Herdum. concil. edition. tam 6, Epist. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17.

SSO. Vulperto, prelato d'Aquileja, ritorna a svegliare le solite pretese dei suffraganei dell'Istria, e quantunque nei concili decretavasi per la sede di Grado metropoli dei lidi Veneti ed Istria, tuttavia si commettevano sempre le consuete vessazioni. Non contento questo patriarca di disturbar la cattedrale con i suoi ingiusti raggiri, procurò ancora con i suoi soldati di rovinare questa città; ma ritrovata costanza e resistenza in questi cittadini, si diede tempo al doge Orso di opporsi all'ingiuste sue pretese. Acciocchè poi non disturbasse nè la cattedrale nè la giurisdizione di questa città, onde in pena gli diede il porto Pilo, ch'ora è reso secco, perchè non potesse più uscir nelle terre di Grado. S'accorse l'Aquilejese patriarca essergli questo un sommo danno sì pel commercio, come per l'abbondanza dei viveri, onde ravveduto promise di mai più molestar nè la cattedrale nè la terra di Grado, ed il doge si protestò di mai più chiudergli il suddetto porto, riserbandosi però ogni antico privilegio che i Gradesani godevano di portare ogni merce in Aquileja senza alcuna gabella, anzi di riscuotere per le merci in quella città li soliti aggravii. Questa è la carta di promissione del doge:

“ In nomine S. et individuae Trinitatis. Imperantibus D. D. Basilio et Leone a Deo coronatis pacificis, et magnis imperatoribus anno autem imperii eorum tertio decimo, mensis januarii indict. XIII Venetiis Corte Palatii. Igitur nos quidem Ursus divino fretus auxilio imperialis prothospatarius, et Venetiarum dux promittentes promittimus vobis Vulperto Revanno patriarchae Aquilejensi, ut si observare satagitis ea, quae nobis simili modo per promissionis paginam polliciti estis servare erga Sanctam Dei nostram Gradensem metropolim, idest ut nullam amplius adversus eandem ecclesiam subtractionem sive contrarietatem faciatis, vel facere jubeatis, nec per vos ipsos, nec per aliorum... aut aliqua quaestione in sedibus beatorum martyrum Marci Evangelistae et Hermagorae nec in rebus in propriis ecclesiis seu caeteris universis locis ibidem pertinentibus, ita et nos observare spondimus, ut usque dum Christo favente isto in seculo vixeritis, portum vestrum, qui vocatur Pylum, nulla intentione claudere jubeamus, sed sicut multo ex tempore apertus extitit, similiter et modo apertus consistat in tali tenore, et nostris omnis honor quidquid annuatim haberi exinde debemus, salvetur, atque ad nos deferatur; et populus noster, qui ibi adveniret, nullum gravamen aut suprapositam, vel forcias patiamur, sed more antiquo sua sibi securiter omnes et vendant, et emant imo et mansiones quatuor nostrae: quae ibi sunt ut mos fuit, salventur; et ex nostro negotio proprio nullum ibi solvatur tributum, quia talis declaratio fuisse prisca consuetudo. Quod si haec omnia quae supra legitur... observaveritis, et nos contra hoc quod spondimus, ire praesumpserimus... solve debeamus vobis auri lib. XXX et post poenae solutionem haec promissio in sua maneat firmitate. In simili cartula, quam facere jussi Ego Ursus dux Venetiarum ad nomen praefati Vulperti patriarchae Forijulii sunt intermissae manus nostrae, et Joannis filii nostri. Testes fuerunt in primis Armatus tribunus de Luprio, et Vi-

gilius tribunus de Geminis etc., et Dominicus presbyter cancellarius noster scripsit hoc et illud., Ex codic. MS. Trevisan.

Che gli abitanti di Grado per molti secoli portassero ogni sorte di merci in Aquileja senza alcuna gabella, anzi in quella riscuotevano il dazio particolarmente del vino, abbiamo molti documenti nel capitolar di questa comunità nei tempi ancora posteriori a questo secolo.

Il doge Foscari nel 1423 li 23 dicembre concedè come il solito portar i vini dell'Istria in Aquileja, ma che devonsi stimare prima li arnasi in Grado, ed esiger il solito dazio, tenendo registro esatto del medesimo:

“ Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Nicolao Delphinio de suo mandatu comiti Gradi et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Terminavimus cum nostris consiliis rogatorum et additionis, concedere locum tenenti nostro patriae Forijulii et successoribus suis anno singulo quadraginta litteras nostras a pertas de amphoris viginti quinque vini pro qualibet conducendi de partibus Istriae versus Aquilejam quod vinum extimari debeat in Grado, prout fieri solitum erat temporibus patriarcharum. Qua propter vobis mandamus eum dictis nostris consiliis, quatenus ipsum vinum extimari faciatis, exigendo a conducentibus illud, id, quod solitum erat exigi ordinata tenendo de hoc bonum computum ac rationis vestris communis continuis temporibus videri possint; et illo extimato ipsum permittatis libere versus Forijulium aportari justa litterarum nostrarum praedictarum continentiam etc. Data in nostro ducali palatio die vigesima tertia decembris 1423. Nel cap. cart. 6.

La sentenza emanata in favor di questa comunità sino l'anno 1469 li 9 di luglio dal vescovo Andrea Ferrentino governatore e vicario generale in Aquileja pel patriarca Marco Barbo, e un sodo documento che ad evidenza dimostra esser stati questi cittadini sempre soliti di portar ed estrarre d'Aquileja ogni sorte di merci senza alcun aggravio.

“ In nomine Domini Amen. Nos Andreas Dei, et Apostolicae sedis gratia episcopus Ferentinus, et pro serenissimo Domino nostro in patriarchato, et diocesi Aquilejae gubernator, et vicarius generalis. Comparentibus coram nobis egregio viro ser Valerio de civitate Beluni magnificae communitatis Gradi cancellario, et ser Antonio Merlato civi et habitatore dicti loci Gradi tamquam nunciis, et oratoribus communitatis ipsius Gradi ex una, et egregio viro ser Guron notario de civitate Austriae cancellario communitatis Aquilejae et ser Joanne de Jacobo civi et habitatore civitatis Aquilejae tamquam nunciis et oratoribus ipsius communitatis Aquilejae ex altera. Ibiq. auditis praefatis ambobus partibus, earumque juribus super omni lite et differentia litibus, et differentiis dependentibus emergentibus, et connexis inter dictas communitates de datiis et gabellis, sive impositionibus exigendi hinc inde, super utriusque partis, rebus, bonis et mercibus conducendis, et extrahendis, visis etiam non nullis pactis et conventionibus aliter inter dictas partes stipulatis et firmatis. Informati etiam de conservata consuetudine, et demum visis omnibus videndis, et cognitis cognoscendis pro ea

„ quae vidimus, et cognovimus et nunc vidimus, et cognoscimus Christi nomine invocato etc. Definimus licere hominibus Gradi, et habitatoribus dicti oppidi cum suis personis, bonis, rebus, et mercibus quibusque libere et impune, sicut soliti erant, et consueverunt scilicet ire, stare et morari in Aquileja suis Territoris districtu, et de Aquileja, et ejus districtu redire et extrahere res et merces, et alia quaecumque voluerint, et Gradum conducere et omnia alia facere, et exercere in Aquileja et ejus districtu, secundum quod faciebant et observabant per laudabilem antiquam consuetudinem, hactenus in virtute suprascripturarum conventionem et pactorum interdictas partes exortarum, mandantes secundum formam, et tenorem conventionis factae inter dictas partes, debeant de caetero inviolabiliter observare sub poenis et censuris dictis conventionibus et pactis impossibilibus et insertis. Nolentes tamen, quod si post dictas conventiones et pacta communitas homines, et personae de Grado caeperunt exigere ab hominibus de Aquileja de bonis rebus et mercibus exportandis de dicto loco Gradi boletas, quod ad easdem solvendas in civitate Aquilejae homines de Grado de rebus et bonis exportandis et civitate, et ejus districtus obligantur et teneantur; et si dictae boletae ante dictas conventiones, et pacta exigi consueverunt a dictis hominibus de Grado nullam volumus contra vos fieri novitatem in bonis, neque in rebus ipsorum dictis conventionibus in suo robore, et firmitate manente. Ad hoc autem omnino inter dictas partes habeat aequalitas servari, et eo jura utantur, et quod statuerant, et statuere decreverunt. Mandantes insuper quaecumque pignora recepta usque in presentem diem per homines et personas, et commune Aquilejae restitui, et resignari hominibus Gradi, quibus de jure pertinere, et spectare dignoscuntur sub poenis et censuris in earum conventionibus et pactis appositis et incertis, et ita dicimus sententiam, declaramus, et definimus omni meliori modo e forma, quibus magis et majus possimus et debeamus. Lecta, data et pronuntiatum fuit suprascripta sententia per praelibatum reverendum dominum gubernatorem Aquilejae in palatio communis ipsius civitatis Aquilejae, praesentibus partibus suprascriptis. Testibus venerando Dno. Jacobo Loth canonico Aquilejae, ac nobili ser Christophoro de Strassoldo, et aliis in millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, Indict. secunda, die vero nona Julii, pontificatus autem Ss. Dni. Paoli secundi, anno quinto. Nel capitolar di Grado p. 11.

(Continua).

## TRIBUNALI DI GIUSTIZIA

pel Litorale, loro attribuzioni secondo le nuove riforme.

### I. SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA E DI CASSAZIONE IN VIENNA.

a. In oggetti penali decide come Corte di cassazione sui gravami di nullità interposti contro le decisioni dei giurati, e dei tribunali correzionali.

b. In oggetti civili contenziosi giudica in terza ed

ultima istanza come Corte suprema nei casi decisi in seconda istanza delle Corti superiori.

### II. CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA IN TRIESTE.

c. In oggetti penali giudica in qualità di camera di accusa per delitti di competenza del giuri (crimini).

d. In oggetti civili giudica in seconda ed ultima istanza gli affari non contenziosi decisi in prima istanza dalle Corti di Giustizia o dai Tribunali speciali;

e. In seconda istanza gli affari contenziosi decisi in prima dalle Corti di giustizia o dai Tribunali speciali.

f. In terza ed ultima istanza gli affari contenziosi decisi in prima dai Giudizi distrettuali ed in seconda istanza dalle Corti di giustizia: ciò nel circondario giurisdizionale composto dalle seguenti tre CORTI DI GIUSTIZIA:

#### III. CORTE DI GIUSTIZIA IN GORIZIA.

#### IV. CORTE DI GIUSTIZIA IN TRIESTE.

#### V. CORTE DI GIUSTIZIA IN ROVIGNO.

Le quali Corti di giustizia esercitano funzioni parte di prima e parte di seconda istanza.

Come prima Istanza in oggetti penali esercitano per tutto il circondario: 1. pei *crimini* devoluti alla cognizione dei giurati—; 2. come Sezione correzionale nel Distretto proprio pei *delitti* che alla cognizione dei giurati non pertengono.

Come seconda Istanza giudicano, 3. sui ricorsi contro le decisioni dei Giudizi Distrettuali nei casi di contravvenzione (*Übertretungen*); 4. sui reclami contro le decisioni, nei casi di delitto, emanate dai Tribunali e dalle Sezioni correzionali.

In oggetti civili, come prima Istanza per tutto il rispettivo circondario giudicano:

5. nei casi di dichiarazione di morte o di prova mediante testimoni dell' occorsa morte all' uopo di nuovo matrimonio; 6. nelle contestazioni per separazione di letto e mensa; 7. nelle cause per scioglimento e nullità di matrimonio; 8. nei casi d' interdizione per prodigalità o difetto di mente; 9. nei casi di legittimazione, adozione ed emigrazione; 10. nei casi di ammortizzazione delle obbligazioni dello stato e delle cartelle di pubblico credito; 11. nei casi di curatela per fedecommissi; 12. finalmente per tutti gli oggetti civili non demandati espressamente ai Giudizi Distrettuali.

Come seconda Istanza in affari civili giudicano sui reclami contro decisioni dei Giudizi Distrettuali.

VI. Alle quali CORTI DI GIUSTIZIA sono rispettivamente assegnati li seguenti Giudizi Distrettuali di I e di II classe, sendo quelli di I classe anche Tribunali correzionali in tutto il Distretto politico. Ai Giudizi come Tribunali correzionali spettano le accuse dipendenti da *delitti*: ai Giudizi Distrettuali invece, per ora spettano le gravi trasgressioni contemplate dalla seconda parte codice penale. Ad essi Giudizi Distrettuali poi spettano tutti gli affari civili non assegnati espressamente alle Corti di giustizia, avvisate le eccezioni appunto fatte ai §§ 9, 17 delle Basi fondamentali pubblicate dalla competente commissione con stampato 18 settembre 1849 N. 28. Quindi:

DISTRETTI		DISTRETTI		DISTRETTI	
I Classe	II Classe	I Classe	II Classe	I Classe	II Classe
Corte di giustizia come Sezione correzionale . . . . .	Gorizia città Circondario Canale Aidussina	Corte di giustizia, come Sezione correzionale . . . . .	Trieste città " territorio	Corte di giustizia come Sezione correzionale . . . . .	Rovigno città Dignano Parenzo
Gradisca insieme Tribunale correzionale	Cormons Monfalcone Cervignano	Capodistria, insieme Tribunale correzionale . . . . .	Pirano	Pisino, insieme, Tribunale correzionale	Albona Pinguente Montona Buje
Tolmino, idem.	Flitsch Kurchheim	Volosca, idem. . . . .	Castelnuovo	Cherso, idem.	Veglia Lussin
		Sessana, idem. . . . .	Duino		

Se non che la giurisdizione civile nei Giudizi Distrettuali stabiliti nei luoghi ove risiedono Corti di giustizia è limitata dall'aggiunta al § 9, la quale aggiunta amplifica per essi l'eccezione in genere avvisata al § 17.

1. Perciò essi giudicano in prima istanza:

a. Le cause che non sieno di competenza d'un Tribunale speciale ed abbiano per oggetto una determinata somma in danaro non eccedente, senza contare gl'interessi ed altri obblighi accessori, l'importo di fiorini 500 moneta di convenzione, quando non sia nè una parte d'un debito capitale maggiore nè il civanzo risultante dal conguaglio di più crediti spettanti alle due parti contendenti, come pure le cause che riguardano altri oggetti mobili od immobili qualora l'attore si dichiarò disposto a ricevere invece dei medesimi una somma in danaro non oltrepassante, dietro il suaccennato calcolo, l'importo di fiorini 500 di convenzione. L'ammontare del credito si computa dalla somma chiesta in petizione, quand'anche più siano gli attori od i convenuti, o si domandino gl'importi scaduti d'interessi o redditi continui.

b. Gli affari concernenti la denunzia di finita locazione (tanto nei contratti di fitto e pigione, quanto in quelli contemplati dal § 1103 codice civile, mediante i quali si cede il fondo verso una proporzionata parte dei frutti relativi) e le controversie che hanno per oggetto lo sgombrò o la restituzione di fondi ed edifici locati e di altre cose dalla legge considerate per immobili.

c. Le cause per turbato possesso.

d. Quelle dipendenti da contratti di deposito e di locazione e conduzione di opere qualora vertano:

Fra padroni e loro impiegati, agenti e domestici; fra gli esercenti un mestiere o ramo d'industria ed i proprietari di fabbriche da una parte ed i loro direttori, operai, garzoni e lavoratori dall'altra, in quanto tali controversie non sieno riservate al giudizio degli esperti; fra albergatori condottieri di barche e carri, speditori o stabilimenti di spedizione da una parte ed i rispettivi ospiti e passeggeri, nonchè quelli che consegnano loro gli effetti dall'altra parte, quando tali controversie derivino

dalla consegna di effetti affidati ai primi o da prestazioni fatte ai secondi e non sieno di competenza dei Tribunali commerciali; ovvero riguardino (il testo tedesco è più preciso qui ed altrove) pretensioni di persone del ceto sanitario per cura medica prestata e per medicine somministrate, come pure di maestri od istituti privati d'insegnamento ed educazione per la istruzione ed educazione impartita, o danni arrecati da persone od animali ai fondi od ai prodotti relativi esistenti sul luogo quand'anche staccati.

Compete inoltre ai medesimi:

2. D'ordinare i provvedimenti interinali e gli atti cauzionali anche per gli affari non demandati alla loro decisione.

3. L'accordare gli atti esecutivi e procedere alla esecuzione relativa, sia che dessi dipendano da sentenze o convenzioni emanate od assunte dalli stessi giudici oppure da quelle di altro giudice.

4. Tenero i libri fondiari e decidere gli affari relativi in quanto si tratti di fondi iscritti nei libri pubblici ad essi affidati o i diritti che si riferiscono ai fondi medesimi.

5. Procedono nei casi di concorso ai relativi atti in quanto col nuovo regolamento editale non vengano demandati ad altre magistrature.

6. Trattano tutti gli affari di volontaria giurisdizione meno quei soli che dal § 17 sono rimessi alla competenza delle corti di giustizia.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

§ 33. Anche rapporto agli affari civili restano per ora in vigore le disposizioni del vigente regolamento di procedura, le istruzioni per le diverse Magistrature e le norme di giurisdizione ora vigenti in quanto che non vengano modificate colla presente organizzazione. Le relative modificazioni verranno determinate con apposito regolamento.

(Comunicato).